



REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

*Approvato dal Consiglio generale nella seduta del 21 dicembre 2011
modificato dal Consiglio generale nella seduta del 29 aprile 2015*

Articolo 1 (Definizioni)

1. Il presente regolamento adottato nel rispetto delle norme dello Statuto nazionale di A.G.C.I., disciplina le procedure amministrative dell'Associazione e si compone dei seguenti Titoli:

- I - Contribuzione associativa nazionale
- II - Contribuzione territoriale
- III - Finanziamento dell'attività delle Associazioni nazionali di Settore
- IV - Bilanci degli enti associati
- V - Bilanci della Associazioni territoriali e nazionali di Settore
- VI - Rappresentatività e raccordo con il Regolamento congressuale
- VII - Entrata in vigore.

TITOLO I – CONTRIBUZIONE ASSOCIATIVA NAZIONALE

Articolo 2 (Contribuzione associativa nazionale)

1. La contribuzione associativa nazionale si compone della quota associativa, di quella contributiva e del contributo sulla vigilanza.

Articolo 3 (Quota associativa)

1. La quota associativa si compone come segue:

- a) del contributo “una tantum” di iscrizione all'associazione nella misura fissata dagli Organi statutari competenti;
 - b) del contributo associativo fisso annuale nella misura fissata dagli Organi statutari competenti.
2. L'adesione di ciascun Ente cooperativo ad AGCI è subordinata al versamento del contributo “una tantum” d'iscrizione e del contributo associativo fisso annuale ai sensi dell'art. 5, lettera a) dello Statuto nazionale.
3. Per gli Enti, Associazioni e imprese a carattere non cooperativo il contributo “una tantum” di iscrizione e le altre contribuzioni previste dal presente regolamento sono determinate dalla Presidenza Nazionale.
4. Il contributo associativo fisso annuale deve essere corrisposto da parte degli enti aderenti ad AGCI Nazionale entro il termine fissato dalla Presidenza nazionale per ciascun anno di competenza.

Articolo 4 (Quota contributiva)

1. La quota contributiva è dovuta annualmente, a partire dal secondo anno di adesione e deve essere corrisposta nei termini e con le modalità fissati per quella associativa come previsto dall'art. 5, lettera a) dello Statuto nazionale, dando atto che nel caso previsto dal comma 3 del successivo art. 7, per “anno di adesione” deve intendersi quello relativo alla imputazione della contribuzione “una tantum”.

2. Gli Organi statuari competenti fissano la misura percentuale per la determinazione della quota contributiva ed il tetto massimo relativo.
3. La determinazione avviene applicando la misura percentuale di cui al precedente comma all'importo del valore della produzione di cui alla lettera a) dell'art. 2425 del codice civile di ciascun Ente cooperativo, da prendere in considerazione secondo i criteri approvati dal Congresso o successivamente in base agli adeguamenti decisi dal Consiglio Generale su proposta della Presidenza nazionale.
4. Per quanto riguarda i Consorzi cooperativi, la quota contributiva verrà calcolata sul valore della produzione del Consorzio al netto dei fatturati delle Cooperative ad esso consorziate e che siano aderenti ad A.G.C.I.. I relativi importi verranno certificati tramite autocertificazione rilasciata dal Presidente della Cooperativa.
5. Per quanto riguarda le Cooperative edilizie di abitazione, la quota contributiva verrà calcolata prendendo come riferimento il maggior valore tra l'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) e il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
6. Per quanto riguarda le Cooperative agricole di trasformazione / commercializzazione, la quota contributiva verrà calcolata sulla base dei ricavi delle vendite del prodotto trasformato e, per gli altri prodotti, dei ricavi spettanti alle Cooperative per i servizi effettuati. I relativi importi verranno certificati tramite autocertificazione rilasciata dal Presidente della Cooperativa.
7. Per quanto riguarda le Banche di Credito cooperativo le quote associative e contributive di cui ai precedenti artt. 3 e 4 sono determinate con deliberazione della Presidenza nazionale che tenga conto della "raccolta".
8. Il contributo per l'anno di competenza è calcolato sui dati del bilancio relativi all'esercizio chiuso nel secondo anno solare immediatamente antecedente a quello cui il contributo si riferisce.
9. La quota contributiva di cui al presente articolo è riscossa in concomitanza e con le modalità indicate all'art. 3.

Articolo 5 (Contributo sulla vigilanza)

1. L'importo del contributo biennale sulla vigilanza è determinato dal decreto ministeriale emesso ai sensi della vigente normativa in materia di vigilanza delle cooperative.
2. Ove possibile il contributo revisionale di cui al presente articolo viene riscosso unitamente ai contributi di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Articolo 6 (Salvaguardia statutaria)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera a) dello Statuto nazionale, il versamento della contribuzione prevista dai precedenti artt. 3, 4 e 5 nonché della contribuzione territoriale di cui al successivo art. 9 è sempre dovuto e comprova l'adesione ad A.G.C.I. dell'Ente associato per l'anno di competenza.

Articolo 7 (Nuove adesioni)

1. Gli enti cooperativi e non cooperativi che presentano domanda di adesione devono presentare la documentazione prevista dal Regolamento organizzativo.
2. Le domande di adesione che non siano complete del versamento del contributo "una tantum" di iscrizione all'associazione e del contributo associativo fisso annuale nonché del contributo territoriale potranno essere esaminate dalla Presidenza nazionale e, in caso di esito positivo, l'iscrizione nel libro soci avverrà solo successivamente al pagamento di quanto previsto al presente comma.
3. Per le adesioni deliberate nell'ultimo trimestre di ogni anno, il contributo "una tantum" di iscrizione verrà imputato all'anno corrente mentre quello associativo fisso annuale e quello territoriale verranno imputati all'anno successivo.

Articolo 8 (Delega alla riscossione della contribuzione associativa nazionale)

1. La Presidenza nazionale può delegare la riscossione della contribuzione nazionale di cui al presente titolo alle Associazioni territoriali anche allo scopo di consentire alle stesse una maggiore e migliore politica associativa.
2. La delega viene disposta attraverso apposita convenzione da approvare da parte della Presidenza nazionale che preveda almeno i seguenti criteri:
 - a) le Associazioni territoriali interessate devono dimostrare una adeguata organizzazione che assicuri un costante rapporto con gli enti associati da accertarsi insindacabilmente da parte della Presidenza nazionale;
 - b) le Associazioni territoriali interessate devono garantire una adeguata organizzazione anche e soprattutto sotto il profilo contabile e amministrativo da accertarsi insindacabilmente da parte della Presidenza nazionale;
 - c) i termini di notifica agli enti associati della contribuzione associativa compresa quella territoriale;
 - d) i termini temporali di riversamento della contribuzione associativa nazionale a favore di A.G.C.I. nazionale;
 - e) l'assoluto divieto di compensazione debiti - crediti da parte delle Associazioni territoriali.
3. La convenzione di cui ai precedenti commi ha durata annuale e non è tacitamente rinnovabile.
4. La Presidenza nazionale deciderà annualmente per quali Associazioni territoriali si potrà procedere al rinnovo della convenzione di riscossione tenendo conto, oltre che del rispetto dei punti di cui al precedente comma 2, anche e soprattutto del raggiungimento della percentuale di regolarità contributiva da parte degli enti associati determinata dalla Presidenza nazionale in attuazione dell'art. 29, comma 1, lettera e) dello Statuto nazionale.
5. Rimane escluso il rinnovo della convenzione per le Associazioni territoriali che non rispettino in particolare le norme relative al riversamento della contribuzione all'Associazione nazionale e al divieto di compensazione debiti - crediti.

TITOLO II – CONTRIBUZIONE ASSOCIATIVA TERRITORIALE

Articolo 9 (Contribuzione territoriale)

1. Le Associazioni territoriali devono introdurre l'imposizione della contribuzione territoriale come previsto dall'art. 11, comma 5 dello Statuto nazionale la cui misura deve essere almeno uguale a quella nazionale come prevista dai precedenti artt. 3 e 4. La deliberazione adottata dal competente organo deliberativo previsto dallo Statuto territoriale deve essere inviata alla Presidenza nazionale per l'approvazione.
2. Le Associazioni territoriali che non hanno previsto l'imposizione della contribuzione territoriale come regolamentato dal precedente comma 1 devono provvedere alla deliberazione della stessa ad opera del competente organo deliberativo previsto dallo Statuto territoriale; in caso di inadempienza, la Presidenza nazionale provvederà con la nomina di un "commissario ad acta".

TITOLO III – FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

Articolo 10 (Finanziamento dell'attività delle Associazioni nazionali di Settore)

1. La Presidenza nazionale, in relazione all'andamento della politica contributiva e alle necessità delle Associazioni Nazionali di Settore, può deliberare un finanziamento dell'attività delle Associazioni nazionali di Settore che non siano destinatarie di entrate proprie.
2. Tali finanziamenti vengono gestiti comunque dall'Associazione nazionale e rendicontati in appositi conti del bilancio dell'Associazione, così come previsto dall'art. 18, commi 2 e 3 dello Statuto nazionale.

3. Le Associazioni nazionali di Settore possono introdurre l'imposizione della contribuzione settoriale come previsto dall'art. 16, comma 4 dello Statuto nazionale; la misura di tale contribuzione deve essere decisa dal competente organo deliberativo statutario settoriale e deve essere inviata alla Presidenza nazionale per l'approvazione.

4. Le Associazioni nazionali di Settore, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Regolamento Organizzativo, possono predisporre specifici programmi di intervento sia a livello nazionale che internazionale anche in raccordo con l'Alleanza delle Cooperative Italiane che potranno essere finanziati attraverso contributi straordinari che le cooperative interessate potranno erogare in forma volontaria nel rispetto della vigente normativa contabile e fiscale.

Tali programmi completi di piano finanziario devono essere approvati preventivamente dalla Presidenza nazionale.

5. Le richieste di contribuzione settoriale, quando istituita, e straordinaria sono affidate alle rispettive Associazioni nazionali di Settore; le predette contribuzioni dovranno essere versate ad A.G.C.I. nazionale che provvederà alla gestione e contabilizzazione delle stesse.

TITOLO IV – BILANCI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Articolo 11 (Trasmissione dei bilanci)

1. Ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera b), dell'art. 5 dello Statuto nazionale, gli enti associati hanno l'obbligo di inviare annualmente i bilanci completi dei relativi allegati così come previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Ai sensi della norma richiamata al precedente comma 1, possono essere utilizzate le moderne procedure tecnologiche ed informatiche disponibili.

3. A questo proposito, le Associazioni territoriali sono tenute al perseguimento di tale obiettivo ricorrendo alle predette procedure informatiche.

TITOLO V – BILANCI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E NAZIONALI DI SETTORE

Articolo 12 (Trasmissione dei bilanci)

1. Le Associazioni territoriali devono inviare all'Associazione nazionale i bilanci di previsione e i rendiconti nel rispetto delle norme previste dallo Statuto nazionale e dal Regolamento organizzativo.

2. Le Associazioni nazionali di settore che dispongano di risorse finanziarie autonome o specificamente destinate dall'AGCI nazionale devono inviare all'Associazione nazionale il bilancio di previsione con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 18, comma 4 dello Statuto nazionale. Le stesse Associazioni nazionali di settore devono provvedere alla rendicontazione con le modalità previste dagli artt. 18, commi 2 e 3, e 37 dello stesso Statuto nazionale.

3. La mancata trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 1 dà luogo ai provvedimenti sostitutivi ed eventualmente di scioglimento previsti dallo stesso Statuto nazionale.

4. In nessun caso è prevista la surrogazione dell'Associazione nazionale nei debiti eventualmente accertati a carico delle Associazioni territoriali e nazionali di settore.

TITOLO VI – RAPPRESENTATIVITÀ E RACCORDO CON IL REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Articolo 13 (Rappresentatività)

1. La corresponsione della contribuzione associativa nazionale, territoriale e settoriale, quando istituita, determina la rappresentatività congressuale dell'ente associato in applicazione dei criteri determinati dal Regolamento congressuale.

TITOLO VII – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio generale al fine di consentire la relativa divulgazione alle Associazioni territoriali e alle Associazioni nazionali di settore.
2. Le modifiche al Regolamento amministrativo entrano immediatamente in vigore.